

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA VI SEZ. CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Febbraio 2012

Diritto d'autore. Opere dell'ingegno.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 584 - Pres. Maruotti, Est. Garofoli

In tema di apposizione del contrassegno S.I.A.E., è illegittimo il D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, nella parte in cui prevede che "sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'art. 181-bis L. 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della L. 18 agosto 2000, n. 248", poiché non può una disposizione regolamentare incidere sulla disciplina dei rapporti patrimoniali pregressi (anteriori o successivi alla sentenza della C.G.U.E., 8 novembre 2007, n. 20, la quale ha affermato che le disposizioni di cui al D.P.C.M. 14 luglio 2001, n. 331, non potevano essere fatte valere nei confronti di privati, in assenza di una preventiva notifica da parte dello Stato alla Commissione europea).

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza della Sesta Sezione va segnalata anche perché, a seguito dell'annullamento di una disposizione avente natura regolamentare, ha disposto la pubblicazione del suo dispositivo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in applicazione dell'art. 14, co. 3, D.P.R. n. 1199/71 ('applicabile quando in sede giurisdizionale sia annullato un atto amministrativo generale a contenuto normativo').

Università degli studi. Professori universitari.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 592 (ord.) - Pres. Coraggio, est. Garofoli

Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 25 L. 30 dicembre 2010, n. 240, per il quale il beneficio di un ulteriore biennio di servizio, previsto dall'art. 16 D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori e ai ricercatori universitari, con caducazione degli atti già emanati in applicazione del medesimo art. 16, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

[Link al testo ordinanza](#)

L'ordinanza è stata resa in sede cautelare e, nella specie, ha disposto il riesame della originaria istanza del professore universitario, per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 16 D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

Processo amministrativo. Rito dell'accesso.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 677 - Pres. Maruotti, Est. Boccia

Poiché ai sensi dell'art. 3, co. 1, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, l'amministrazione prima di provvedere su una istanza di accesso è tenuta a darne comunicazione ai controinteressati, qualora segua il silenzio sulla medesima istanza o la sua reiezione, non preceduta dalla comunicazione nei loro confronti, il ricorso per l'accesso non può essere dichiarato inammissibile per mancata notifica ai controinteressati, dovendo il tribunale amministrativo regionale ordinare l'integrazione del contraddittorio, ove essi effettivamente sussistano.

Vanno rimesse all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato le questioni se abbiano titolo ad accedere agli atti emessi dalla Siae – posti in essere a tutela del suo patrimonio nella parte in cui è stato investito mediante acquisto di obbligazioni emesse dalla società Lehman Brothers – i soci della medesima società, una associazione di promozione sociale (iscritta nel registro nazionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 283 del 2000) e la 'associazione per la tutela degli utenti dell'informazione, della stampa e del diritto d'autore' (che invochi a fondamento della sua pretesa la previsione del proprio statuto).

[Link al testo sentenza](#)

La Sesta Sezione, con una sentenza parziale, ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, per il quale “in sede giurisdizionale non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso, per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale, che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego” (Sez. IV, 16 novembre 2011, n. 2968; Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2093).

Con ordinanza resa sulle ulteriori questioni controverse, la Sezione ha rimesso all'Adunanza Plenaria l'esame della sussistenza o meno del diritto di accesso agli atti che ha emesso una pubblica amministrazione, quando essa abbia effettuato un investimento in obbligazioni emesse da una società estera, poi fallita.

L'ordinanza – nell'evidenziare le problematiche sorte con l'istanza di accesso proposta in concreto - ha rappresentato il particolare status del socio della Siae (da considerare come ente pubblico economico in base alla pacifica giurisprudenza) ed ha richiamato la normativa e la giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad. Plen., 19 ottobre 1979, n. 24), sulla tutela spettante all'ente collettivo portatore di interessi diffusi.

Processo amministrativo. Decisione.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 767 - Pres. Maruotti, Est. Contessa

Quando è proposto un ricorso per l'ottemperanza di una ordinanza cautelare rimasta ineseguita, il giudice deve provvedere con ordinanza e non con sentenza.

[Link al testo sentenza](#)

Concorsi a pubblici impieghi. Ammissione.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 770 - Pres. Maruotti, Est. Pannone

L'art. 4, co. 2 bis, D.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dall'art. 1 L. 17 agosto 2005, n. 168 (secondo cui conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela), è una disposizione eccezionale insuscettibile di applicazione analogica e non si applica alle procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, come nei concorsi per il pubblico impiego.

[Link al testo sentenza](#)

La Sesta Sezione, con la massima riportata, ha condiviso le conclusioni cui già era giunta con la sentenza 21 settembre 2010, n. 7002.

Procedimento amministrativo. Principi generali.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 776 - Pres. Maruotti, Est. Contessa

Ha natura perentoria il termine (fissato dall'art. 1, co. 4, D.M. 22 dicembre 2009 al 31 dicembre di ogni anno solare) riguardante la presentazione della 'dichiarazione di impegno' alla programmazione delle opere d'essai nel settore della cinematografia

[Link al testo sentenza](#)

La Sezione ha ravvisato la natura perentoria del termine, sia in ragione degli interessi pubblici che si basano sulla tempestiva definizione dell'ambito degli obblighi assunti dai richiedenti i benefici previsti nel settore della cinematografia, sia in ragione del dato testuale del co. 5 dell'art. 1 D.M. 22 dicembre 2009.

Pubblico impiego. Mobbing.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 856 - Pres. Severini, Est. Garofoli

In linea di principio, il dipendente pubblico può lamentare che la pubblica amministrazione datrice di lavoro abbia commesso un mobbing nei propri confronti, ma ha l'onere di provare la presenza di un complessivo disegno persecutorio, qualificato da comportamenti materiali, ovvero da provvedimenti, contraddistinti da finalità di volontaria e ripetuta vessazione, nonché di discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa.

[Link al testo sentenza](#)

La Sesta Sezione, nel richiamare il proprio precedente 15 giugno 2011, n. 3648, in assenza di una definizione normativa ha qualificato il mobbing come 'una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica'.

Università degli studi. Professori universitari.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 1006 - Pres. Maruotti, Est. Lopilato

Legittimamente il rettore di una Università dispone la nomina a professore di seconda fascia, con decorrenza dal 1° ottobre successivo, senza dare decorrenza, anche per esigenze di bilancio, alla data del 1° ottobre precedente, pur se prima di tale data vi sia stata la proposta di chiamata da parte del Consiglio di Facoltà.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Ottemperanza.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 1018 - Pres. Maruotti, Est. Lopilato

Qualora il giudice amministrativo annulli l'atto di esclusione di una impresa da una procedura d'appalto 'a trattativa privata', in sede di esecuzione della sentenza l'Amministrazione può valutare le circostanze sopravvenute e ritenere 'inaffidabile' la stessa impresa, con conseguente preclusione del procedimento nei suoi confronti (nella specie, l'impresa era risultata debitrice per molteplici rapporti, nei confronti di pubbliche Amministrazioni).

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Legittimazione.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012 n. 1034 - Pres. L. Maruotti, Est. Lopilato

L'organizzazione sindacale – quale ente esponenziale dei lavoratori – è legittimata ad agire a tutela sia del suo interesse, sia di quello dei propri iscritti, ed ha titolo ad ottenere da una pubblica amministrazione la copia degli atti riguardanti la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ovvero il comando di dipendenti da altre amministrazioni, per verificare il rispetto della normativa di settore.

[Link al testo sentenza](#)

<p>La sentenza ha in concreto rilevato che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato era tenuta a dare copia al sindacato degli atti riguardanti i rapporti di lavoro 'precari', sia in base alla normativa sull'accesso, sia perché la stessa amministrazione – con un accordo sindacale - si era impegnata ad avvalersi solo entro certi limiti dell'attività di dipendenti 'comandati' da altre amministrazioni.</p>
--

Concorsi a pubblici impieghi. Concorsi universitari.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1104 - Pres. Coraggio, Est. Scola

Il rettore, in sede di approvazione degli atti della commissione esaminatrice dei candidati di un concorso a professore universitario di prima fascia, può verificare non solo l'osservanza delle

regole formali del procedimento, ma anche la completezza dell'istruttoria, l'assenza di contraddittorietà interna, la congruità e la sufficienza di motivazione dei medesimi atti.

[Link al testo sentenza](#)

Nel caso all'esame della Sezione, il rettore ha dapprima stabilito di non approvare gli atti della commissione - avendo riscontrato una 'incoerenza tra i giudizi collegiali espressi e l'attribuzione dei voti', invitando la commissione a riunirsi nuovamente per 'superare l'incoerenza riscontrata' – e poi, rilevato che anche nel corso degli ulteriori suoi lavori la commissione non ha superato la medesima incoerenza, ha nominato una nuova commissione per la rinnovazione del procedimento.